**AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 - DDUO N. 11185/24**

## FAQ - AGGIORNATE AL 26.07.2024

<table>
<tr><td>1. QUANDO POSSONO PRESENTARE DOMANDA I COMUNI?</td><td>I Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis Plus – 2024/2025 esclusivamente attraverso Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:<br>• dal 29 luglio 2024 alle ore 12.00 fino al 8 agosto 2024 alle ore 16.00;<br>• dal 3 settembre 2024 alle ore 12.00 fino al 27 settembre 2024 alle ore 12.00.</td></tr>
<tr><td>2. QUANDO DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE LE CONVENZIONI PERL'ACQUISTO DI POSTI?</td><td>I Comuni con asili nido/micro-nidi privati autorizzati, che al momento della pubblicazione dell'Avviso non si siano già dotati di convenzione per l'acquisto dei relativi posti per l'annualità 2024-2025 dovranno necessariamente perfezionarla prima della presentazione della domanda di adesione alla Misura. Qualora la convenzione non sia stata perfezionata entro i termini della finestra di adesione di luglio, i Comuni potranno presentare domanda nella finestra prevista per il mese di settembre.<br><br>La convenzione deve prevedere la copertura dell'intero anno educativo 2024-2025.<br>Qualora la convenzione scada successivamente alla data di presentazione della domanda di adesione e prima del 31 luglio 2025, il Comune dovrà impegnarsi in fase di adesione a sottoscrivere alla scadenza della stessa una nuova convenzione, a copertura dell'anno educativo e alle medesime condizioni della convenzione in essere alla data di presentazione della domanda.</td></tr>
<tr><td>3. LA CONVENZIONI PER L'ACQUISTO DI POSTI IN STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DEVONO PREVEDERE L'ACCESSO AI POSTI PER LA FASCIA ISEE FINO A €25.000,00?</td><td>Sì, Le convenzioni sottoscritte dai Comuni per l'acquisto di posti in strutture private autorizzate devono garantire la possibilità di accesso ai minori con ISEE fino a €25.000,00. I criteri per la determinazione della graduatoria comunale, e dunque l'assegnazione finale dei posti, rientrano nell'ambito della discrezione comunale.</td></tr>
<tr><td>4. NEL CASO IN CUI UN COMUNE NON DISPONESSE DI NIDI SUL PROPRIO TERRITORIO ED UN RESIDENTE ISCRIVESSE IL PROPRIO BAMBINO IN UN NIDO DEL COMUNE LIMITROFO, QUALE COMUNE DOVREBBE ADERIRE ALLA MISURA NIDI GRATIS?</td><td>L'adesione alla Misura è di competenza del Comune cui le famiglie fanno riferimento per le rette.<br><br>Tabella 1 – Adesione del Comune alla Misura nel caso di utenti non residenti
<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>COMUNE CHE ADERISCE ALLA MISURA</th></tr>
<tr><td>CASO 1</td><td>Il Comune di residenza della famiglia (Comune A) non dispone di nidi sul proprio territorio e non ha sottoscritto alcuna convenzione con altri Comuni. Se la famiglia iscrive il proprio figlio presso il nido del Comune limitrofo (Comune B), la famiglia potrà avere accesso al beneficio a condizione che tale Comune applichi agevolazioni su base ISEE per gli utenti non residenti</td><td>Comune B</td></tr>
<tr><td>CASO 2</td><td>È facoltà del Comune di residenza della famiglia (Comune A) che non dispone di nidi sul proprio territorio, sottoscrivere una convenzione per l'acquisto di posti presso asili nido e/o micronidi privati ubicati nel Comune limitrofo (Comune B), fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto A.4 dell'Avviso.</td><td>Comune A</td></tr>
</table>
La previsione relativa all'applicazione ai non residenti di rette agevolate su base ISEE deve essere presente nella documentazione del Comune (Deliberazione di approvazione delle Tariffe, Regolamento, Convenzioni, Piani di zona, etc.); ai fini dell'accesso al beneficio, è necessario che vi sia compartecipazione alla spesa per l'utente da parte del Comune.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | In fase di adesione è richiesto al Comune di esplicitare l'eventuale adozione di agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia in favore di famiglie non residenti in coerenza con lo statuto/Regolamento comunale/Deliberazione di approvazione delle Tariffe ed eventuali convenzioni con altri Comuni che prevedono la possibilità di applicare anche ai non residenti le fasce ISEE. |
| **5. COSA SI INTENDE CON "COMPARTECIPARE ALLA SPESA"? SERVE UN CONTRIBUTO MINIMO PER POTER ACCEDERE ALLA MISURA?** | Nel caso siano presenti strutture comunali, la compartecipazione è garantita dal fatto che il Comune abbia attivato delle risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (es. attraverso la messa a disposizione degli spazi utilizzati); nel caso di strutture private autorizzate convenzionate il Comune deve partecipare al costo del servizio integrando con un'agevolazione la retta per la frequenza dell'utente a carico delle famiglie, in relazione alle fasce ISEE adottate, o garantire altre forme di compartecipazione opportunamente attestate tramite documentazione caricata a sistema. Non è prevista una quota minima di compartecipazione da parte del Comune per l'accesso alla Misura.<br>Si precisa che, in fase di rendicontazione, il Comune dovrà rendicontare per ciascun utente ammesso alla Misura l'importo della retta al netto della quota di contributo comunale. |
| **6. AI FINI DEL CALCOLO DELLA RETTA RIMBORSABILE DA REGIONE LOMBARDIA, RESTA ESCLUSA LA QUOTA PASTO?** | L'abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (pre-iscrizione, iscrizione, mensa, etc.), se non compresi all'interno della retta.<br>Maggiori informazioni saranno dettagliate nell'Avviso rivolto alle famiglie, di prossima pubblicazione. |
| **7. IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2024-25 SI RIFERISCE A TUTTE LE FASCE ISEE?** | No, Ai fini dell'ammissibilità, i Comuni non possono aver applicato, **per le famiglie con ISEE 0-20.000,00,** per l'annualità 2024-2025 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2023-2024, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%. |
| **8. PER I COMUNI E LE STRUTTURE CHE NON HANNO ADERITO ALLA MISURA 2023-24 COME SI APPLICA IL LIMITE DEL 7% RISPETTO AGLI AUMENTI DELLE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2024-25?** | Le previsioni relative all'aumento delle tariffe rispetto all'annualità 2023-2024 di cui al punto A.4 dell'Avviso non si applicano a Comuni e Strutture che non hanno aderito alla Misura 2023-2024. |
| **9. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE HA GIÀ ADERITO ALLA MISURA 2023-2024?** | I Comuni che hanno già aderito alla Misura 2023-2024 troveranno pre-caricate sulla domanda di adesione generata automaticamente tramite Bandi e Servizi tutte le informazioni dell'anagrafica, le modalità di partecipazione (forma singola o associata), il dettaglio delle strutture inserite nella Misura precedente e le tariffe approvate nell'ambito dell'istruttoria regionale effettuata per l'annualità 2023-2024, a condizione che il codice struttura risulti presente nella banca dati AFAM_UDOS aggiornata al 18/07/2024 e relativa alle sole strutture che risultano attive, con l'esclusione delle strutture che presentano stato attività cessato, revocato o sospeso.<br>I Comuni, verificato di non dover apportare alcuna modifica rispetto alle informazioni pre-caricate relative alla modalità di partecipazione, alle strutture e alle tariffe confermate per l'annualità 2023-2024, dovranno dichiarare che tali condizioni di partecipazione rimangono invariate anche per l'annualità 2024-2025 e potranno proseguire con la presentazione della domanda.<br>Si specifica che i Comuni dovranno in ogni caso integrare le informazioni pre-caricate con le tariffe approvate per la fascia ISEE 20.000,01-25.000,00. |
| **10. COME AVVIENE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DA PARTE DI UN COMUNE CHE NON HA ADERITO ALLA MISURA 2023-2024 OPPURE VI HA ADERITO MA NECESSITA DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI PRE-CARICATE?** | I Comuni che non hanno aderito alla Misura 2023-2024 oppure che vi hanno aderito ma necessitano di modificare le informazioni pre-caricate, in sede di presentazione della domanda, dovranno:<br>• indicare le strutture nido/micro-nido che saranno coinvolte nella Misura, distinguendo fra strutture a titolarità pubblica e strutture private autorizzate;<br>• fornire, qualora l'ente si presenti in forma diversa da quella singola, l'elenco dei Comuni associati/aggregati/consorziati;<br>• specificare l'eventuale applicazione di tariffe differenziate su base ISEE:<br>- per i non residenti, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale, Deliberazione di approvazione delle Tariffe o documento equivalente;<br>- per i residenti in Comuni con i quali sussistono specifici rapporti di convenzioni; |

| | |
|---|---|
| | - per altre fattispecie previste dal Regolamento comunale.<br>Maggiori informazioni sono dettagliate nell'Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus –2024/2025, Allegato A. |
| **11. COME VIENE VERIFICATA L'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE?** | Non saranno considerate ricevibili le domande presentate secondo modalità diverse da quelle previste al punto C.1 dell'Avviso o incomplete della documentazione obbligatoria. L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.4 dell'Avviso. |
| **12. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI RETTE ECCEDENTE IL CONTRIBUTO MENSILE EROGATO DA INPS? IN COSA SI DIFFERENZIANO LA FASCIA ISEE 0 – 20.000 E 20.000,01 – 25.000?** | Si specifica che il contributo INPS è definito nel limite di **importo massimo mensile di € 272,72 per 11 mensilità, riferito alla prima fascia ISEE 0-25.000 euro**. A partire da questa annualità, il **contributo è incrementato fino a € 327,27** per 11 mensilità, per i nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e con ISEE inferiore a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.<br>Qualora siano intenzionate a presentare domanda, le famiglie non sono tenute al pagamento della quota di retta aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS (per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva; per le famiglie con ISEE 20.000,01- 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino **a un massimo** di € 100,00 mensili) fino al completamento dell'istruttoria da parte del Comune e di Regione Lombardia:<br>• **in caso di ammissione**, Regione Lombardia riconoscerà al Comune per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 l'intera quota di retta eccedente l'importo rimborsabile da INPS, mentre per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00 la quota di retta mensile fino ad un massimo di € 100,00 mensili;<br>• **in caso di non ammissione**, le famiglie sono tenute al pagamento delle rette dovute per l'intero importo, compresa la quota eccedente l'importo rimborsabile da INPS.<br><br>I Comuni devono verificare che tutte le strutture pubbliche e private ammesse applichino correttamente le disposizioni previste nell'ambito della Misura e comunichino chiaramente le modalità di pagamento e di rimborso della retta sia per quanto riguarda la quota rimborsabile da INPS che la quota mensile eccedente.<br>Una volta determinata la non ammissione, devono inoltre comunicare tempestivamente alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento della retta.<br><br>Si riportano, a titolo di esempio meramente illustrativo, alcune possibili casistiche di rimborso riscontrabili nella Misura:<br>a. **Famiglia con un solo minore, ISEE minorenni pari a €15.000,00, e retta mensile pari a €700,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS, ovvero: €700,00 - € 272,72 = €427,28.<br>b. **Famiglia con minore nato dopo il 1° gennaio 2024 e minore di 7 anni, ISEE minorenni pari a €15.000,00, e retta mensile pari a €700,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso dell'intera quota di retta eccedente il contributo INPS maggiorato, in quanto il nucleo è in possesso delle specifiche caratteristiche richieste dalla misura nazionale, ovvero: €700,00 - €327,27 = €372,73.<br>c. **Famiglia con un solo minore, ISEE minorenni pari a €23.000,00, e retta mensile pari a €700,00, senza costi aggiuntivi.** La misura regionale prevede il rimborso della quota di retta eccedente il contributo INPS entro un massimale di €100 mensili; essendo l'importo eccedente €272,72 superiore al massimale, la famiglia ha diritto al rimborso massimo di €100 mensili. Pertanto, la retta verrà abbattuta di € 100€ mensili con il contributo Regionale e la famiglia riceverà il rimborso di € 272,72 da INPS. La quota rimanente sarà a carico della famiglia. |
| **13. QUAL È LA TIPOLOGIA DI ISEE AMMISSIBILE AI FINI DELLA MISURA NIDI GRATIS PLUS – 2024/2025?** | Come previsto all'art. 7 del DPCM 159/2013 per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il nucleo familiare deve essere in possesso dell'**attestazione ISEE minorenni**, secondo le modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare, e salvo presentazione di attestazione ISEE differente secondo i casi previsti dalla normativa. |